

Legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995; modifica

IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 17 ottobre 2003 n. 5432 sul Preventivo 2004 del Consiglio di Stato;

decreta:

I.

La legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995, è così modificata:

Art. 79 cpv. 2

²Nelle scuole medie e postobbligatorie, l'orario settimanale d'insegnamento a tempo pieno di ciascuna categoria di docenti è fissato dal Consiglio di Stato da un minimo di 24 a un massimo di 28 ore; esso può venire esteso fino a 42 ore per i docenti di lavoro e di laboratorio, o per quelle attività dove la presenza in sede prevale sulla preparazione e lo svolgimento di lezioni.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° settembre 2004.

Bellinzona, 18 dicembre 2003

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: **M. Fiori**

Il Segretario: **R. Schnyder**

LA SEGRETERIA DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordina la pubblicazione della presente modifica di legge nel Foglio ufficiale (ris. 22 dicembre 2003 no. 257)

Per la segreteria del Gran Consiglio
Il Segretario generale: Rodolfo Schnyder

Data della pubblicazione nel F.U.: 23 dicembre 2003

Scadenza del termine di referendum: 6 febbraio 2004